

Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE

Presentazione strutturata delle modifiche rispetto al diritto vigente

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201)

Diritto vigente	Avamprogetto
<i>Art. 87 cpv. 1 lett. b</i> ¹ Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici: b. fotografie;	<i>Art. 87 cpv. 1 lett. b</i> ¹ Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici: b. immagini del volto;
<i>Art. 87a Esperto in dattiloscopia (art. 111i LStrl)</i> ¹ Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l'articolo 111i capoverso 6 LStrl, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 102a^{ter} LAsi. ² La procedura è retta dall'articolo 11 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo (OAsi 3). L'esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac.	<i>Art. 87a Esperto in dattiloscopia e in immagini del volto (art. 109i LStrl)</i> ¹ La verifica ai sensi dell'articolo 109^{quinquies} capoversi 1 e 2 LStrl dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 109/ capoverso 5 LStrl è affidata a un esperto in dattiloscopia o in immagini del volto dei servizi competenti per l'identificazione biometrica dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). ² La procedura è retta dagli articoli 11 capoversi 3–5 e 11a capoversi 3–6 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999² sull'asilo (OAsi 3). ³ L'esperto inoltra il risultato della verifica alla SEM e ai servizi del Corpo delle guardie di confine o delle autorità cantonali e comunali di polizia che hanno registrato i dati sulla cui base è stato attivato il confronto automatico in Eurodac.
<i>Art. 87b Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac</i> La procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso e del diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dall'articolo 11a OAsi 3³.	<i>Art. 87b Diritto d'accesso e diritto di rettifica, d'integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac</i> La procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso e del diritto di rettifica, d'integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dagli articoli 11b e 11c OAsi 3⁴.
<i>Art. 87c Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac</i> La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁵ sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.	<i>Art. 87c</i> <i>Abrogato</i>
---	<i>Art. 87e Comunicazione di dati Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen</i>

¹ RS 142.314

² RS 142.314

³ RS 142.314

⁴ RS 142.314

⁵ RS 170.32

	¹ I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche. ² Per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare dati personali Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen, purché: a. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/1358⁶; e b. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi. ³ Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell'esame di una domanda d'asilo, dell'accertamento dell'identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente, o dell'applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/1351⁷: a. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»; b. sesso; c. data, luogo e Paese di nascita; d. nazionalità; e. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio: 1. tipo e numero del documento di viaggio, 2. data di scadenza, 3. autorità di rilascio, 4. Paese di rilascio; f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. ⁴ Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati: a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici: 1. data di rilevamento, 2. data di comunicazione a Eurodac; b. i seguenti dati relativi all'interessato: 1. Stato membro d'origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine,
--	--

⁶ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

⁷ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

	2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l'identificazione, accompagnata da un'indicazione della sua autenticità, 3. luogo e data dello sbarco; c. identificativo utente dell'operatore.
<i>Art. 88a cpv. 2 und 3</i> ² Per il minorenni non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all'articolo 64 capoverso 4 o all'articolo 64a capoverso 3^{bis} LStrl per la durata della procedura d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. ³ La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenni non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrl.	<i>Art. 88a, rubrica e cpv. 1^{bis}, 2 e 3</i> <i>Situazione particolare dei minorenni non accompagnati</i> <i>(art. 9b cpv. 4, 9c cpv. 4, 64 cpv. 4 e 5 nonché 109/ cpv. 2 LStrl)</i> ^{1bis} Nel quadro della registrazione dei dati delle persone soggiornanti illegalmente o delle persone fermate mentre attraversavano irregolarmente una frontiera esterna in Eurodac, i minorenni non accompagnati devono essere accompagnati da una persona di fiducia. ² Per il minorenni non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente agli articoli 9b capoverso 4, 9c capoverso 4, 64 capoverso 4, 64a capoverso 3^{bis} o 109/ capoverso 2 LStrl per la durata della procedura secondo il diritto in materia di stranieri, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. ³ La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenni non accompagnato nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac nonché nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrl.

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204)

Diritto vigente	Avamprogetto
<i>Art. 1 cpv. 1</i> ¹ La presente ordinanza disciplina l'entrata, il transito aeroportuale e il rilascio del visto agli stranieri.	<i>Art. 1 cpv. 1</i> ¹ La presente ordinanza disciplina l'entrata, il transito aeroportuale, il rilascio del visto agli stranieri e la procedura di accertamento in caso di soggiorno illegale o di attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen.
---	<i>Titolo dopo l'art. 68</i> Sezione 12a: Accertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale <i>Art. 68a–68d, prima del titolo della sezione 13</i>
---	<i>Art. 68a Informazioni sugli accertamenti</i>

	¹ L'autorità competente per gli accertamenti informa gli stranieri circa: a. lo scopo, la durata e le singole fasi degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356⁸; b. i risultati degli accertamenti; c. il loro diritto di presentare una domanda d'asilo; d. i loro diritti e i loro obblighi durante gli accertamenti, nello specifico l'obbligo di collaborare secondo la legge federale del 25 settembre 2020⁹ sulla protezione dei dati. ² Se opportuno informa gli stranieri circa: a. i requisiti per l'entrata e il soggiorno, nello specifico le condizioni d'entrata di cui al regolamento (UE) 2016/399¹⁰, qualora tali informazioni non siano già state fornite in precedenza; b. l'accesso all'aiuto al ritorno e alla reintegrazione secondo l'articolo 60 LStrl. ³ L'informazione di cui ai capoversi 1 e 2 è fornita in forma cartacea oppure elettronica e in una lingua che l'interessato comprende. Nel caso di stranieri minorenni, l'informazione è fornita secondo modalità a misura di minore e consone all'età, con il coinvolgimento di un genitore, di un familiare adulto o di una persona di fiducia. ⁴ La SEM mette a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti i documenti necessari allo scopo di garantire un'informazione uniforme.
---	<i>Art. 68b Assegnazione a un centro prima degli accertamenti</i> Prima degli accertamenti gli stranieri sono assegnati a un centro della Confederazione secondo l'articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l'articolo 24d LAsi se: a. al momento del rintraccio sul territorio della Svizzera presentano una domanda d'asilo; oppure b. presentano una domanda d'asilo alla frontiera esterna presso un aeroporto svizzero e non viene svolta una procedura d'asilo all'aeroporto secondo l'articolo 22 LAsi.
---	<i>Art. 68c Conclusione degli accertamenti</i> ¹ Se non sono portate a termine entro le scadenze prescritte tutte le fasi degli accertamenti di cui agli articoli 9b capoverso 2 o 9c capoverso 2 LStrl, 21a capoverso 4 o 26 capoverso 1^{ter} della legge del

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. n.

⁹ RS **235.1**

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

	26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)¹¹, gli accertamenti devono comunque essere conclusi. ² Dopo il completamento o la conclusione degli accertamenti, l'autorità competente sottopone gli stranieri che non presentano una domanda d'asilo a una procedura di allontanamento secondo l'articolo 64 LStrl. ³ Dopo il completamento o la conclusione degli accertamenti, gli stranieri che presentano una domanda d'asilo sono indirizzati a un centro della Confederazione secondo l'articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l'articolo 24d LAsi.
---	<i>Art. 68d Modulo per gli accertamenti</i> ¹ Al termine degli accertamenti l'autorità competente per gli stessi compila un modulo secondo l'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356¹². Il modulo è messo a disposizione dalla SEM. ² L'interessato ottiene il modulo compilato o i risultati degli accertamenti in esso contenuti in forma cartacea o elettronica. Non sono comunicate informazioni sulla consultazione dei sistemi d'informazione ai fini del controllo di sicurezza. ³ L'interessato può far correggere le indicazioni errate oppure esigere che sul modulo venga apposta una nota corrispondente. ⁴ Al termine degli accertamenti, l'autorità competente inoltra il modulo compilato all'autorità competente in vista della procedura successiva.
---	<i>Art. 68e Costatazione di accertamenti svolti in precedenza</i> Se l'interessato è stato registrato nel sistema d'informazione Eurodac dopo il 12 giugno 2026, si dà per acquisito che sia già stato sottoposto ad accertamenti.
---	<i>Art. 68f Accertamenti in caso di procedimento penale o di procedura di estradizione</i> Se lo straniero è oggetto di un procedimento penale o di una procedura di estradizione pendente si omettono gli accertamenti. Se durante gli accertamenti è avviato un procedimento penale o una procedura di estradizione nei confronti dell'interessato, si pone fine agli accertamenti. Il motivo della cessazione degli accertamenti è indicato nel modulo di cui all'articolo 68d.

¹¹ RS 142.31

¹² Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OEES; RS 142.206)

Diritto vigente	Avamprogetto
<i>Si è deciso di non illustrare le modifiche apportate all'allegato 2 (tabella).</i>	<i>Si è deciso di non illustrare le modifiche apportate all'allegato 2 (tabella).</i>

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281)

Diritto vigente	Avamprogetto
---	<i>Titolo dopo l'art. 15o</i> Sezione 1c^{bis}: Scambio d'informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente (art. 111a^{bis} LStrl)
---	<i>Art. 15o^{bis}</i> Lo scambio d'informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente e la registrazione dei dati afferenti sono retti dagli articoli 6b e 6c dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 ¹³ sull'asilo.

Ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311)

Diritto vigente	Avamprogetto
<i>Art. 1a cpv. e</i> Nella presente ordinanza s'intendono per: e. <i>famiglia</i> : i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/2013 ¹⁴ .	<i>Art. 1a cpv. e</i> Nella presente ordinanza s'intendono per: e. <i>famiglia</i> : i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 2024/1351 ¹⁵
<i>Art. 8 cpv. 2</i> ² Il richiedente l'asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.	<i>Art. 8 cpv. 2</i> ² Il richiedente l'asilo deve annunciarsi al centro cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b entro 24 ore dalla notifica.
<i>Art. 11a cpv. 2 lett. b e 3</i> ² La SEM può parimenti autorizzare l'entrata se: b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013 ¹⁶ e il richiedente	<i>Art. 11a cpv. 2 lett. b e 3</i> ² La SEM può parimenti autorizzare l'entrata se: b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del

¹³ RS 142.314

¹⁴ Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

¹⁵ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

l'asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d'origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera. ³ La SEM può autorizzare l'entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.	regolamento (UE) 2024/1351¹⁷ e il richiedente l'asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d'origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera. ³ La SEM può autorizzare l'entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351.
<i>Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto (art. 22 LAsi)</i> ¹ L'autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d'asilo presentate in un aeroporto svizzero. ² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un'ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all'aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto, l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone. ³ La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell'infrastruttura presso l'aeroporto.	<i>Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto (art. 21a e 22 LAsi)</i> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un'ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all'aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto, l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.
<i>Art. 18</i> <i>Abrogato</i>	<i>Art. 18 Accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356</i> (art. 26 cpv. 1^{bis} e 1^{quater} LAsi) Gli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356¹⁸ secondo l'articolo 26 capoversi 1^{ter}–1^{quater} LAsi sono retti per analogia dagli articoli 68a–68f dell'ordinanza del 15 agosto 2018¹⁹ concernente l'entrata e il rilascio del visto.
---	<i>Art. 20b cpv. 1^{bis}</i> 1^{bis} Il richiedente ha accesso al rapporto relativo all'interrogazione. Può fare chiarezza su errori di traduzione, malintesi o altri errori oggettivi contenuti nel rapporto.
---	<i>Art. 20b^{bis} Registrazione audio nella procedura Dublino</i> (art. 26 cpv. 3^{bis}–3^{ter} LAsi) ¹ L'interrogazione secondo l'articolo 20b capoverso 1 è registrata su un supporto audio qualora sia finalizzata all'avvio di una procedura di presa in carico

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

¹⁸ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L 2024/1356, 22.5.2024.

¹⁹ RS 142.204

	Dublino secondo l'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1351²⁰. ² È possibile rinunciare alla registrazione audio del colloquio di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351, se: a. il richiedente l'asilo o la sua rappresentanza legale lo richiede espressamente; o b. il richiedente l'asilo non soggiorna in un centro della Confederazione a causa di una carcerazione o di un ricovero in ospedale. ³ Se un problema tecnico impedisce la registrazione audio da oltre cinque giorni, si rinuncia alla stessa. ⁴ Se si rinuncia alla registrazione audio su richiesta del richiedente l'asilo o della sua rappresentanza legale, la SEM consegna per scritto la rinuncia e il motivo addotto. Redige in ogni caso un rapporto relativo all'interrogazione. ⁵ Le modalità della registrazione audio sono rette dall'articolo 11e dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999²¹ sull'asilo.
<i>Art. 29a cpv. 1</i> ¹ La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/2013²².	<i>Art. 29a cpv. 1</i> ¹ La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 2024/1351²³.
<i>Art. 52a^{bis}, rubrica</i> <i>Informazione sul meccanismo di denuncia all'Agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen</i> <i>(art. 102g cpv. 3 LAsi)</i>	<i>Art. 52a^{bis}, rubrica</i> <i>Informazione sul meccanismo di denuncia all'Agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen</i> <i>(art. 102g cpv. 2 lett. b LAsi)</i>
<i>Art. 53b cpv. 1, frase introduttiva</i> ¹ La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/1351²⁴, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a della legge del 21 marzo 1997²⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:	<i>Art. 53b cpv. 1, frase introduttiva</i> ¹ La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/1351²⁶, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a della legge del 21 marzo 1997²⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:
---	<i>Allegato 1 lett. e</i>

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

²¹ RS 142.314

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

²⁴ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

²⁵ RS 172.010

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

²⁷ RS 172.010

	e. Protocollo del 27 giugno 2019²⁸ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.
--	---

Ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3; RS 142.314)

Diritto vigente	Avamprogetto
<i>Art. 1a Sistemi d'informazione</i> (art. 96 e 99a–102 LAsi; art. 2 LSISA) La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione: a. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006; b. banca dati Kompass; c. amministrazione dei prestiti; d. ... e. banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo); f. banca dati sui casi medici; g. banca dati Aiuto individuale al ritorno; h. ... i. sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES); j. sistema d'informazione AURORA conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; k. banca dati sul pool d'interpreti (DOPO); l. lo strumento di gestione dei termini (tool FM).	<i>Art. 1a Sistemi d'informazione</i> (art. 96 e 99a–102 LAsi; art. 2 LSISA²⁹) ¹ La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione: a. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006³⁰; b. banca dati Kompass; c. amministrazione dei prestiti; d. banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo); e. banca dati sui casi medici; f. banca dati Aiuto individuale al ritorno; g. sistema d'informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES); h. sistema d'informazione AURORA conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999³¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; i. banca dati sul pool d'interpreti (DOPO); j. strumento di gestione dei termini (tool FM). ² Partecipa alla gestione di Eurodac nel quadro dei propri compiti nel settore degli stranieri e dell'asilo.
---	<i>Art. 1l Eurodac</i> ¹ Eurodac contiene i dati di cui all'allegato 1. ² Per i seguenti gruppi di persone, a contare dalla comunicazione dei dati biometrici a Eurodac la durata di conservazione dei dati Eurodac è di: a. richiedenti l'asilo, dieci anni;

²⁸ RS 0.142.392.682

²⁹ LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

³⁰ RS 142.513

³¹ RS 142.281

	b. persone ammesse in un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, cinque anni; c. persone alle quali è rifiutata l'ammissione nel quadro di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati oppure la cui procedura di ammissione è stata sospesa, tre anni; d. persone alle quali è stata concessa protezione nel quadro della determinazione di un gruppo di rifugiati, cinque anni; e. persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, cinque anni. ³ I dati delle persone registrate come persone cui è stata concessa una protezione temporanea sono conservati per l'intera durata della concessione della protezione. ⁴ I dati biometrici rilevati ai fini dell'esecuzione di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati non sono trasmessi a Eurodac.
<i>Art. 5 cpv. 1 lett. b</i> ¹ Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici: b. fotografie.	<i>Art. 5 cpv. 1 lett. b</i> ¹ Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici: b. immagini del volto.
<i>Art. 6 cpv. 1 e 2</i> ¹ Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore. ² Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l'esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.	<i>Art. 6 cpv. 1 e 2</i> ¹ Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a sei anni accompagnati da un genitore. ² <i>Abrogato</i>
<i>Art. 6a, rubrica</i> <i>Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen</i> <i>(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)</i>	<i>Art. 6a, rubrica</i> <i>Comunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublino</i> <i>(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)</i>
<i>Art. 6b Comunicazione di dati a uno Stato Dublino</i> ¹ Nel quadro dell'applicazione degli Accordi d'associazione alla normativa di Dublino³², prima del trasferimento di un richiedente l'asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM deve comunicare a detto Stato i seguenti dati: a. i dati personali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1560/2003³³; e	<i>Art. 6b Comunicazione di dati prima del trasferimento nello Stato Dublino competente</i> ¹ Prima del trasferimento di un richiedente l'asilo nello Stato Dublino competente, la SEM deve comunicare i seguenti dati tramite la linea di comunicazione elettronica secondo l'articolo 18 del regolamento (CE) 1560/2003³⁵: a. i dati personali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1560/2003; e

³² Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'all. 4.

³³ Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1.

³⁵ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un

b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all'allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell'assistenza medica e del trattamento medico. ² Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o tra persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere comunicate eccezionalmente senza consenso esplicito qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda. ³ La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 604/2013³⁴ e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003.	b. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all'allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell'assistenza medica e del trattamento medico. ² La procedura è retta dagli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2024/1351³⁶ e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003.
---	<i>Art. 6c Registrazione dei dati comunicati prima del trasferimento nello Stato Dublino</i> I dati di cui all'articolo 6b capoverso 1 lettera b sono registrati nel sistema d'informazione eRetour. Vanno cancellati al massimo dodici mesi dopo che la persona ha lasciato la Svizzera o dopo la constatazione del suo passaggio alla clandestinità.
---	<i>Art. 6d Comunicazione di dati Eurodac a Stati non-Dublino</i> ¹ I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche. ² Per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare dati personali Eurodac a uno Stato non-Dublino, purché: a. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/1358³⁷; e

cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 118/2014, GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1.

³⁴ Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

³⁶ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

³⁷ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

	b. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi. ³ Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell'esame di una domanda d'asilo, dell'accertamento dell'identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente, o dell'applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/1351³⁸: a. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»; b. sesso; c. data, luogo e Paese di nascita; d. nazionalità; e. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio: 1. tipo e numero del documento di viaggio, 2. data di scadenza, 3. autorità di rilascio, 4. Paese di rilascio; f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. ⁴ Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati: a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici: 1. data di rilevamento, 2. data di comunicazione a Eurodac; b. i seguenti dati relativi all'interessato: 1. Stato membro d'origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine, 2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l'identificazione, accompagnata da un'indicazione della sua autenticità, 3. luogo e data dell'eventuale sbarco; c. identificativo utente dell'operatore.
<i>Art. 11 Esperto in dattiloscopia (art. 102a^{ter} LAsi)</i> ¹ La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). ² In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L'esperto procede alla verifica il più presto	<i>Art. 11 Esperto in dattiloscopia (art. 102a^{quinquies} LAsi)</i> ¹ La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 102a^{ter} capoverso 5 LAsi è affidata a un esperto in dattiloscopia dei servizi competenti per l'identificazione biometrica dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). ² In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l'identificazione biometrica. L'esperto in dattiloscopia procede alla

³⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 3.

possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM. ³ Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione. ⁴ La SEM informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali. ⁵ I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se: a. dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.	verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM. ³ Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM: a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; e b. ne informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi. ⁴ Se dalla verifica emerge che le impronte digitali corrispondono, la SEM informa l'Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo. ⁵ I servizi competenti per l'identificazione biometrica esaminano inoltre le impronte digitali, se: a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.
<i>Art. 11a Diritto d'accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac</i> ¹ Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM. ² La SEM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all'unità centrale. ³ Essa registra le domande di diritto d'accesso e le trasmette all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l'IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande. ⁴ Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzere, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda.	<i>Art. 11a Esperto in immagini del volto (art. 102a^{quinquies} LAsi)</i> ¹ La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 102a^{quinquies} capoverso 2 LAsi è affidata a un esperto in immagini del volto dei servizi competenti per l'identificazione biometrica di fedpol. ² In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l'identificazione biometrica. L'esperto in immagini del volto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM. ³ Se dalla verifica emerge che le immagini del volto non corrispondono, la SEM: a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; e b. ne informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi. ⁴ Se dalla verifica emerge che le immagini del volto corrispondono, la SEM informa l'Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.

⁵ La SEM tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione. ⁶ Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi. ⁷ Le indicazioni necessarie per l'identificazione di cui al capoverso 1, comprese le impronte digitali, sono cancellate senza indugio dopo il trattamento della domanda.	⁵ I servizi competenti per l'identificazione biometrica esaminano inoltre le immagini del volto, se: a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione. ⁶ Se la consultazione automatica di Eurodac ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda sia le impronte digitali sia l'immagine del volto, il risultato può essere verificato da un esperto in immagini del volto.
<i>Art. 11b Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac</i> La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.	<i>Art. 11b Diritto della persona interessata di accedere ai dati</i> ¹ Il diritto d'accesso è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020³⁹ sulla protezione dei dati. ² La SEM tratta le domande d'accesso.
<i>Art. 11c Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac</i> ¹ Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale. ² L'IFPDT è l'autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) 603/2013. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.	<i>Art. 11c Diritto della persona interessata alla rettifica, all'integrazione o alla cancellazione dei dati</i> ¹ La procedura relativa all'esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati Eurodac è retta dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1358⁴⁰. ² La SEM tratta le domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.
---	<i>Art. 11d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac</i> ¹ Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati. Per quest'ultimo funge da referente nazionale. ² L'IFPDT è l'autorità nazionale di vigilanza secondo gli articoli 43 paragrafo 9, 44 e 47 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358⁴¹. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.
---	<i>Art. 11e Registrazione audio nella procedura Dublino (art. 26 cpv. 3^{quater} LAsi)</i> ¹ La registrazione audio del colloquio di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351⁴² serve:

³⁹ RS 235.1

⁴⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6c cpv. 2 lett. a.

⁴¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6c cpv. 2 lett. a.

⁴² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 3.

	a. come mezzo probatorio in caso di dubbi in merito alle affermazioni rilasciate dal richiedente l'asilo durante il colloquio; b. per l'esecuzione di un controllo qualitativo dei rapporti d'audizione da parte della SEM. ² La registrazione audio è registrata temporaneamente quale file digitale su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Le registrazioni audio incomplete o difettose non sono registrate temporaneamente sul server del DFGP. ³ Sono autorizzati a trattare i dati personali contenuti in una registrazione audio unicamente i collaboratori: a. della SEM competenti per compiti connessi alla procedura d'asilo o per il controllo di qualità di cui al capoverso 1 lettera b; b. del Tribunale amministrativo federale che si occupano della procedura di ricorso contro una decisione sull'asilo; la SEM garantisce al Tribunale amministrativo federale, su sua richiesta, un accesso sicuro alle registrazioni audio registrate temporaneamente sul server del DFGP. ⁴ Il richiedente l'asilo o la sua rappresentanza legale può chiedere di ascoltare la registrazione audio sul posto. Se il richiedente l'asilo o la sua rappresentanza legale si avvale di tale diritto, la SEM comunica il luogo e la data previsti a tal fine. È vietato trasmettere il file digitale in qualsivoglia forma per assecondare questa richiesta. ⁵ Se la registrazione audio è incompleta o difettosa, il richiedente l'asilo o la sua rappresentanza legale può richiedere un nuovo colloquio. Se il richiedente l'asilo non presenta una tale richiesta, il rapporto d'audizione è determinante. ⁶ La registrazione audio è cancellata dal server del DFGP non appena: a. la decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi passa in giudicato; b. si conclude la procedura di determinazione dello Stato Dublino competente tramite procedura d'asilo nazionale.
<i>Allegato 1 Abrogato</i>	<i>Allegato 1 Vedi progetto (tabella)</i>
<i>Allegato 4</i>	<i>Allegato 4</i> <i>Accordo di associazione alla normativa di Dublino lett. e (nuova)</i> e. Protocollo del 27 giugno 2019⁴³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che

	permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.
--	---

Ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512)

Diritto vigente	Avamprogetto
<i>Art. 11 cpv. 1 lett. a</i> ¹ Le autorità seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro: a. presso la SEM:	<i>Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 5 e 6 e lett. g</i> ¹ Le autorità seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro: a. presso la SEM: 5. la Divisione Identificazione e controlli di sicurezza: per adempiere i compiti nel quadro degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356⁴⁴; 6. l'Ambito direzionale Centri federali d'asilo: per adempiere i compiti nel quadro degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356. g. le autorità di polizia cantonali, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché le autorità migratorie cantonali: per adempiere i compiti nel quadro degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356.
	<i>Allegato 1</i> <i>2. Accordo di associazione alla normativa di Dublino lett. e</i> e. Protocollo del 27 giugno 2019⁴⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.
<i>Allegato 3</i> <i>Si è deciso di non illustrare le modifiche apportate all'allegato 1 (tabella).</i>	<i>Allegato 3</i> <i>Si è deciso di non illustrare le modifiche apportate all'allegato 1 (tabella).</i>

Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC; RS 142.513)

Diritto vigente	Avamprogetto
-----------------	--------------

⁴⁴ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

⁴⁵ RS 0.142.392.682

<i>Si è deciso di non illustrare le modifiche apportate all'allegato 1 (tabella).</i>	<i>Si è deciso di non illustrare le modifiche apportate all'allegato 1 (tabella).</i>
---	<i>Allegato 1</i> <i>2. Accordo di associazione alla normativa di Dublino lett. e</i> e. Protocollo del 27 giugno 2019⁴⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS 361.3)

Diritto vigente	Avamprogetto
<i>Art. 8 cpv. 1 lett. d</i> ¹ Dopo il confronto sono registrati in AFIS: d. le impronte digitali e le fotografie di richiedenti l'asilo rilevate e scattate conformemente alla legislazione sull'asilo;	<i>Art. 8 cpv. 1 lett. d</i> ¹ Dopo il confronto sono registrati in AFIS: d. le impronte digitali e le immagini del volto di richiedenti l'asilo rilevate e scattate conformemente alla legislazione sull'asilo;